

Regolamento Servizi Educativi Prima Infanzia Zona Val di Cornia.

Sezione I Sistema territoriale integrato dei servizi per l'infanzia

Art. 1 Il sistema dei Comuni della val di Cornia

Art. 2 Finalità generali del sistema

Art. 3 Regolamentazione Zonale

Sezione II Servizi educativi per l'infanzia

Titolo I Oggetto, organizzazione e caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi .

Art. 4 Oggetto del regolamento.

Art. 5 Quadro normativo e principi di riferimento.

Art. 6 Finalità del sistema dei servizi educativi.

Art. 7 Elementi costitutivi del sistema.

Art. 8 Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema.

Art. 9 Raccordo con le aziende unità sanitarie locali.

Art. 10 Rapporti tra Comune e servizi accreditati – convenzioni.

Art. 11 Coordinamento gestionale e pedagogico Zona Val di Cornia.

Art. 12 Progetto pedagogico e progetto educativo.

Art. 13 Formazione.

Art. 14 Organizzazione del lavoro del personale nei servizi.

Art. 15 Personale.

Art. 16 Standard di base e funzionalità degli spazi comuni ai servizi educativi.

Art. 17 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

Art. 18 Requisiti e procedimento di autorizzazione e accreditamento.

Art. 19 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi.

Art. 20 Vigilanza sui servizi educativi.

Titolo II Il sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia: informazioni per l'utenza.

Art. 21 Informazione.

Art. 22 Partecipazione delle famiglie.

Art. 23 Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie.

Art. 24 Utenza potenziale dei servizi.

Art. 25 Bandi pubblici e domande di ammissione.

Art. 26 Graduatorie di accesso.

Art. 27 Frequenza.

Art. 28 Contribuzione.

Art. 29 Buoni servizio.

Titolo III Caratteristiche e requisiti dei servizi educativi costitutivi del sistema

Nido d'Infanzia

Art. 30 Nido d'infanzia.

Art. 31 Consiglio di Gestione.

Art. 32 Ammissione al nido d'infanzia comunale.

Spazio Gioco

Art. 33 Spazio gioco.

Art. 34 Partecipazione delle famiglie, ammissione al servizio, domande di ammissione.

Centro per bambini e famiglie

Art. 35 Centro per bambini e famiglie.

Servizio educativo in contesto domiciliare.

Art. 36 Servizio educativo in contesto domiciliare.

Continuità verticale

Art. 37 Centri educativi integrati zerosei.

Preambolo

I Comuni della Val di Cornia riconoscono nel sistema territoriale integrato dei servizi per l'infanzia uno strumento essenziale per la piena realizzazione della società della conoscenza indicata dall'Unione Europea nell'ambito della strategia di Lisbona.

Il regolamento si compone di una sezione generale del sistema territoriale dei servizi per l'infanzia e di una sezione specifica al cui interno il titolo I è rivolto più agli operatori interni, il titolo II è più rivolto all'utenza dei servizi e il titolo III descrive le caratteristiche dei servizi.

Sezione I Sistema territoriale Integrato dei servizi per l'infanzia

Art. 1. Il sistema dei Comuni della Zona Val di Cornia

I Comuni della Val di Cornia costituiscono un sistema di governance basato su principi di partecipazione, trasparenza, integrazione.

Essi promuovono, singolarmente e in forma autonoma, la collaborazione con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.

Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con le organizzazioni interessate che definisce: un insieme di regole condivise che definiscono obblighi e prerogative degli aderenti agli istituti di partecipazione; la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi; metodi e tempi di condivisione e confronto sui programmi di intervento definiti; la valutazione dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.

Art. 2. Finalità generali del sistema

Ogni Comune della Val di Cornia riconosce l'importanza di condividere con gli altri le regole informatiche del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di:

1. assicurare adeguate opportunità educative e formative fin dai primi mesi di vita delle persone, affinché possano soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità individuali;
2. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia fra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione;
3. coordinare e rafforzare i servizi esistenti, garantendo ai cittadini del territorio di ogni Comune eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;
4. garantire la presenza di servizi di elevata qualità e affidabilità;
5. valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture;
6. assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengono realizzate azioni a loro rivolte.

Art. 3. Regolamentazione Zonale

1. Il sistema locale si caratterizza come sistema aperto, al quale è possibile accedere e partecipare mediante semplice manifestazione di volontà ed accettazione delle regole comuni, fissate in specifici atti di adesione.

2. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di documentazione, associazioni socio-culturali, Ciaf, ed ogni altra organizzazione nella quale vengano sviluppati percorsi di apprendimento per le persone interessate.

3. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise fra i Comuni della Val di Cornia, e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel loro territorio.

4. Ogni Comune della Val di Cornia può regolamentare specifiche situazioni, che riguardano in particolare il proprio territorio, purchè non in contrasto con il presente regolamento.
5. I Comuni della Val di Cornia individuano come obiettivo strategico il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorchè potenzialmente variabile entro un limite contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Zona Val di Cornia
6. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per ogni singolo Comune di prevedere standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, attingendo al suo interno le necessarie risorse aggiuntive, sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Sezione II Servizi educativi per l'infanzia

Titolo I Oggetto, organizzazione e caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi .

Art. 4. Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n.32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", e del suo nuovo regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/R/2013 disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, rivolti ai bambini in età compresa da 3 mesi a 3 anni, nel territorio della Val di Cornia.

Art. 5. Quadro normativo e principi di riferimento

Il presente regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato Italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/R/2013.

Art. 6. Finalità del sistema dei servizi educativi.

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, uno sviluppo armonico, intelligente e pieno delle potenzialità dei bambini e delle bambine, teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, della valorizzazione della differenza di genere e dell'integrazione delle diverse culture.

2. Tali finalità conseguono al riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, attivi protagonisti del loro sviluppo all'interno di una rete di relazioni e contesti capaci di favorire e sollecitare l'espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue alla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, co-protagoniste del progetto educativo dei servizi portatrici di propri valori e culture originali, nonchè ai diritti all'informazione, partecipazione e condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce inoltre, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e alla condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. I servizi educativi per la prima infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con le altre istituzioni e agenzie le cui attività sono collegate alle realtà dell'infanzia.

6. I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

7. Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, i Comuni della val di Cornia si ispirano ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

innovazione e sperimentazione; continuità educativa; massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza; omogenea qualità dell'offerta; risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni; diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione; ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità; tutela dei diritti dell'educazione dei disabili.

Art. 7. Elementi costitutivi del sistema.

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art 4 della l.r.32/2002, è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'art 2 del regolamento di esecuzione della suddetta legge n° 41/R del 22.07.2013 e in particolare da:

a) nido d'infanzia

b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:

b.1. spazio gioco;

b.2. centro per bambini e famiglie;

b.3. servizio educativo in contesto domiciliare.

I servizi educativi di cui al comma 1 lettera a e b.1 e b.2 possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. La disciplina dei suddetti servizi è stabilita dal Comune con apposito regolamento al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Art. 8. Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema.

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, sono presenti diverse forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

a) titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;

b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) titolarità e gestione privata.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

3. La Zona Val di Cornia attraverso la Conferenza Zonale per l'Istruzione, annualmente, programma e progetta interventi educativi attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale-PEZ Infanzia, e/o risorse pubbliche messe a disposizione per promuovere azioni a favore dei servizi per l'infanzia; inoltre integra ed attua quanto previsto dal presente regolamento attraverso:

- indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;

- iniziative volte a promuovere la qualificazione del sistema locale dei servizi;
- modelli e procedure da adottare progressivamente ai fini di un controllo e valutazione della qualità;
- iniziative per promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi anche attraverso la promozione del confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- azioni per promuovere la continuità educativa da zero a sei anni.

4. I Comuni, mediante le procedure di autorizzazione, di accreditamento e delle funzioni di vigilanza, come definiti negli appositi regolamenti approvati dai singoli Consigli Comunali in relazione al “Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” zonale, (DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE n. 15 del 19/02/2014) esercitano sul sistema dei servizi per la prima infanzia attivi sui loro territori, le funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 9. Raccordo con le aziende unità sanitarie locali.

1. La Conferenza Zonale per l'Istruzione Val di Cornia promuove azioni nei confronti dei Comuni e azienda USL per sviluppare attività nei territori comunali di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a. elaborazione e controllo del menù, nel caso il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

3. Per quanto attiene le attività di autorizzazione ed accreditamento si rimanda all'apposito “Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” zonale.

Art. 10. Rapporti tra Comune e servizi accreditati - convenzioni.

1. I Comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, possono stipulare rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati attivi sul proprio territorio;

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma devono obbligatoriamente stabilire:

- a) la quota dei posti- parziale o totale- riservata dal servizio privato al Comune;
- b) Il recepimento delle norme applicabili del presente Regolamento al servizio;
- c) la forma di gestione delle ammissioni e le modalità di accesso al servizio;
- d) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione, gli importi richiesti e le modalità di pagamento;
- e) il valore economico dell'eventuale buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) la quota dei posti riservata dal servizio privato accreditato per casi particolari indicati dai servizi sociali o dalla stessa Amministrazione;
- h) i rapporti da attivare con le strutture educative comunali;
- i) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

3. I Comuni della Val di Cornia, se necessario, possono stipulare rapporti convenzionali tra di loro nel caso di disponibilità di posti nei servizi educativi per la prima infanzia pubblici.

Art. 11. Coordinamento gestionale e pedagogico Zona Val di Cornia.

1. La Conferenza Zonale per l'Istruzione Val di Cornia, al fine di garantire coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema territoriale dei servizi educativi, promuove e costituisce il:

"Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale".

2. Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" è composto dai rappresentanti i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale e dai coordinatori pedagogici degli stessi.

3. Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" è presieduto da un referente individuato dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione Val di Cornia. La stessa Conferenza nomina il Coordinatore pedagogico zonale tra i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 del DPGR 41/R – 2013.

4. Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" si riunisce almeno tre volte all'anno e provvede a:

- a) supportare la Conferenza Zonale per l'Istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi e allo scopo analizza i dati sui servizi del territorio zonale;
- b) definire gli indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- c) supportare nell'elaborazione di atti regolamentari dei Comuni;
- d) elaborare materiale informativo sui servizi del territorio;
- e) promuovere procedure per la verifica e l'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- f) sviluppare strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
- g) promuovere, in accordo con i referenti dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- h) analizzare i dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- i) individuare le azioni da proporre ai Comuni e azienda USL per sviluppare attività nei territori comunali di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- l) promuovere gli scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- m) promuovere la continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" opera per promuovere uno stile educativo il più omogeneo possibile nonché l'omogeneità dei criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari.

Art. 12. Progetto pedagogico e progetto educativo.

Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

Nel progetto pedagogico vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

Il progetto pedagogico dei servizi educativi della Val di Cornia descrive i tratti storici che li caratterizzano, le cornici teoriche di riferimento, l'idea di bambino, il ruolo degli educatori, la relazione con le famiglie e le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.

Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione e frequenza, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e del personale, i turni, il ruolo e l'identità del personale educativo ed ausiliario, il servizio pranzo e le tabelle dietetiche.
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa (esperienze di piccolo gruppo, gioco libero, attività strutturate, routines e tempi di cura);
- c) il lavoro di gruppo degli educatori (impiego di strumenti di osservazione e documentazione, organizzazione del tempo di lavoro non frontale, formazione permanente e coordinamento pedagogico);

- d) le modalità di partecipazione attiva delle famiglie attraverso contesti formali, quali i colloqui individuali e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 13. Formazione.

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale", garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del territorio, sia pubblici che privati.
3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni la Conferenza Zonale per l'Istruzione Val di Cornia e i Comuni del territorio promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori dei nidi e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art. 14. Organizzazione del lavoro del personale nei servizi.

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, assicura la direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

Art. 15. Personale.

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario. Il numero degli educatori nei singoli servizi è definito dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R del 2013. Il numero del personale ausiliario nei singoli servizi è definito dal soggetto titolare o gestore pubblico e privato, in base agli spazi, al numero dei bambini ospitati, ai diversi compiti da svolgere e agli orari, articolati in base alle esigenze delle diverse fasi della giornata educativa. A tale fine il soggetto titolare o gestore pubblico e privato deve redarre apposito documento organizzativo dell'attività di ausiliario, predisponendo un eventuale check list di controllo per assicurare la qualità del servizio.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio ed adottano per tali scopi la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8% del complessivo tempo di lavoro individuale.
5. I titoli di studio necessari per svolgere le funzioni di educatore e di ausiliario sono quelli previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.
6. I requisiti di onorabilità del personale e la contrattualistica di riferimento sono quelli previsti dall'art. 16 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Art. 16. Standard di base e funzionalità degli spazi comuni ai servizi educativi.

1. Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti negli artt. 19 e 20 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013. Nei Regolamenti comunali di recepimento del presente Regolamento zonale i Comuni dovranno definire quanto indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 19 e ai commi 3 e 4 dell'art. 20 – LR 41/R – 2013 nonché le eventuali deroghe di cui all'art. 57 comma 2 dello stesso Regolamento regionale.

Art. 17. Autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

Art. 18. Requisiti e procedimento di autorizzazione e accreditamento.

Per ciò che riguarda i requisiti necessari e le procedure di autorizzazione e accreditamento si rimanda al "Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia" zonale, (DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'STRUZIONE n. 15 del 19/02/2014) e ai relativi Regolamenti comunali con i quali è stato recepito il Regolamento zonale.

Art. 19 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi.

Per ciò che riguarda gli obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi, viene fatto riferimento all'art. 53 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Art. 20. Vigilanza sui servizi educativi.

1. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi privati autorizzati e accreditati presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le ispezioni sono effettuate dal Coordinatore pedagogico zonale e da un rappresentante dell'ufficio scuola del Comune di riferimento e utilizzano check-list per verificare la presenza di determinati parametri.
2. Il Coordinatore Pedagogico zonale d'intesa con il gestore dei servizi educativi del Comune, in collaborazione con gli altri rappresentanti della Commissione Multiprofessionale di zona, possono effettuare altre eventuali visite finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi.
3. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Titolo II Il sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia: informazioni per l'utenza.

Art. 21. Informazione.

1. I Comuni garantiscono un'informazione diffusa sulla rete dei servizi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta al fine di:
 - favorire l'accesso ai servizi;
 - verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale on-line di carattere documentario e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi ed altre iniziative specifiche.
3. I singoli Comuni della Val di cornia, attraverso i loro uffici, garantiscono ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art. 22. Partecipazione delle famiglie.

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, è assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative. La partecipazione delle famiglie si

attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione. A tale fine devono essere effettuati 2-3 incontri periodici, di cui uno prima dell'inizio dell'anno educativo per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa.

2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

3. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.

4. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

Art. 23. Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie.

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la Carta dei Servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti. I Comuni della Val di Cornia adottano per i servizi educativi di cui sono titolari, la stessa carta, che contiene i seguenti elementi:

- principi fondamentali che presiedono l'erogazione dei servizi;
- criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
- modalità di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
- forme di partecipazione e controllo delle famiglie;
- diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

2. I Comuni della Val di Cornia singolarmente o congiuntamente attraverso la istituzione Conferenza Zonale per l'Istruzione Val di Cornia, possono istituire gli elenchi degli educatori per mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato. I soggetti iscritti a tali elenchi sono in possesso dei titoli di studio previsti all'art.13 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013, per l'esercizio della funzione di educatore.

Allo scopo dovrà essere pubblicato apposito bando. Gli educatori iscritti neli "elenchi degli educatori" partecipano ai corsi di formazione programmati per i servizi educativi presenti sul territorio al fine di assicurare la qualità della prestazione.

Art. 24. Utenza potenziale dei servizi.

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia, comunale o convenzionato, tutti i bambini in età utile residenti nel Comune di appartenenza o domiciliati in attesa di residenza.

2. L'ammissione dei bambini non residenti è possibile solo nel caso che le domande dei residenti non copra tutti i posti disponibili nei nidi del proprio Comune ed è subordinato all'impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore la forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi, pertanto la richiesta di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione.

4. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

5. Per "bambini in età utile" si intendono bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

5. La domanda di accesso ai servizi educativi, di cui i Comuni hanno diretta titolarità, può essere rifiutata in caso di morosità dell'utente.

6. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

Art. 25. Bandi pubblici e domande di ammissione.

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvede a dare pubblicità ai servizi attraverso bandi pubblici che contengono tutte le informazioni sul tipo di servizio offerto e sulla possibilità di visitare le strutture, sulla documentazione richiesta per l'accesso, sui modi e sui tempi di presentazione delle domande e sui criteri selettivi di accesso. Nel bando devono essere indicate anche le modalità e i tempi dei ricorsi.

Art. 26. Graduatorie di accesso.

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone la tabella dei punteggi da attribuire alle domande al fine della formazione della graduatoria prevedendo, comunque, meccanismi che:

-garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili;

-favoriscono l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico, attestato dai servizi sociali territoriali.

2. Le modalità di attribuzione dei punteggi, al fine della composizione della graduatoria di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia, deve fare riferimento, anche solo in parte, a quanto previsto per gli asili nido comunali di cui all'art. 32.

3. I bambini che nell'anno educativo precedente hanno frequentato il servizio educativo, hanno la precedenza nell'accesso allo stesso servizio per l'anno successivo, fatte salve le rinunce, i trasferimenti ed eventuali morosità.

4. I Comuni garantiscono la permanenza presso i servizi educativi oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, attestato con certificazione redatta dal personale specializzato della A.S.L., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 27. Frequenza.

1. I servizi educativi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, al fine della condivisione delle regole d'uso dei servizi e favorire il buon inserimento dei bambini, garantiscono:

a) prima dell'inizio della frequenza, incontri con le famiglie di nuova iscrizione, per la presentazione del servizio e del suo progetto educativo;

b) la realizzazione di colloqui individualizzati e preliminari all'inizio della frequenza;

c) forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini. La caratteristica e la durata dell' ambientamento dovrà essere sempre concordata con la famiglia.

2. La frequenza ai servizi educativi deve avere carattere di continuità, pertanto le assenze dal servizio debbono essere giustificate. Nel caso di assenze ingiustificate che superino 15 giorni consecutivi, dopo aver interpellato la famiglia, il responsabile del Servizio, sentito il personale educativo e il Comitato di Gestione, può dimettere d'ufficio l'utente per ricoprire il posto con altro bambino in lista di attesa.

3. La rinuncia alla frequenza, che deve essere scritta, ha effetto, in relazione alla retta di frequenza, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione e non dà alcun diritto al mantenimento del posto per l'anno successivo.

4. Eventuali ritiri dal servizio non potranno essere presentati durante gli ultimi due mesi di apertura, a meno che non siano dovuti a trasferimenti o a motivi gravi di salute.

5. Nel caso di assenze superiori a cinque giorni, compresi i festivi, per la riammissione è necessario il certificato medico, qualunque sia stato il motivo dell'assenza. E' richiesto il certificato medico, qualora il bambino risulti assente anche un solo giorno prima delle vacanze natalizie, pasquali o di altri periodi di interruzione continuativa del servizio nel corso dell'anno educativo. Qualora l'assenza inizi dopo uno dei suddetti periodi, il certificato sarà richiesto solo dopo

un'assenza superiore a sei giorni compresi i festivi.

Il certificato potrà in ogni caso essere sostituito, per qualsiasi periodo di assenza, da una dichiarazione di responsabilità sottoscritta da un genitore o da chi ne eserciti la patria potestà, a condizione che essa sia fatta pervenire al servizio educativo prima dell'inizio del periodo di assenza. Nel caso si verificano nel bambino manifestazioni esentematiche visibili, o comunque sintomi che possono indurre a sospettare l'insorgere di malattie contagiose, il personale educativo del servizio è autorizzato a richiedere alla famiglia apposita certificazione medica o autocertificazione sottoscritta da un genitore o da chi eserciti la patria potestà, attestante l'esito di visita medica.

6. Per consentire l'inserimento di bambini con bisogni educativi speciali, ai sensi dell'art.12 della Legge 104/92, i singoli Comuni della Val di Cornia dispongono l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili e concordandolo con gli uffici competenti del distretto ASL di riferimento, di personale educativo di sostegno, o alla riduzione del numero di bambini iscritti.

7. Se entro il 28 febbraio il personale educativo e quello specializzato della ASL riscontrassero casi di handicap o di disagio psico-fisico, non segnalati al momento dell'iscrizione, dovrà tenersi conto ai fini di procedere ad ulteriori inserimenti nei posti resisi vacanti

8. Per i mesi di luglio e agosto i Comuni della Val di Cornia, in base ai bisogni rilevati ciascuno nel proprio territorio, possono prevedere e realizzare, anche attraverso la gestione del privato sociale, attività integrative che saranno disciplinate da specifici regolamenti comunali.

Art. 28. Contribuzione.

1. Nei servizi educativi della prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, il soggetto gestore, se non convenzionato, determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziandola in base al potere contributivo della famiglia e prevedendo modalità per una eventuale riduzione o esenzione.

2. I criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi educativi di cui il Comune ha la diretta titolarità, così come le modalità per la riduzione o esenzione, vengono definiti con delibera di Giunta Comunale.

3. Ogni singolo Comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune.

Art. 29. Buoni servizio.

Il Comune, valutata la domanda e l'offerta nei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, può stanziare risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione Toscana per l'erogazione di buoni servizio finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie residenti che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia. I buoni sono spendibili esclusivamente nei servizi nido d'infanzia, spazio gioco e servizio educativo in contesto domiciliare autorizzati e accreditati.

La Giunta comunale provvede, con propri atti, alla regolamentazione, erogazione e eventuale rendicontazione dei Buoni Servizio alla Regione.

Titolo III Caratteristiche e requisiti dei servizi educativi costitutivi del sistema

Nido d'Infanzia

Art. 30. Nido d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre

anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

3. Per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi del nido d'infanzia, sono presi a riferimento i capi I e II del titolo II del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Art. 31. Consiglio di Gestione.

1. Presso ogni nido d'infanzia sono garantite forme di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie d'intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, attraverso l'istituzione di organi di gestione di cui fanno parte gli utenti del servizio, il personale che opera nel servizio e il gestore del servizio stesso.

2. Il Consiglio di Gestione è costituito da:

un rappresentante delle famiglie utenti, nel caso il servizio ospiti più di 7 bambini un ulteriore rappresentante ogni ulteriori 12 bambini iscritti;

almeno 1 rappresentante degli educatori individuati dagli educatori stessi;

un rappresentante del personale ausiliario (solo dove sono presenti più figure), nominato dal personale ausiliario stesso;

il Dirigente di Area o un funzionario da lui incaricato e/o dal Gestore del Servizio.

3. Il Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta dell'anno educativo, procede alla nomina del Presidente e di un Vice-Presidente, scelti nella componente dei genitori.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Gestione, predispone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

La convocazione del Consiglio di Gestione può comunque essere disposta anche dal Dirigente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e con motivazione espressa.

La prima riunione è comunque convocata dal Dirigente.

Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide in presenza della metà dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice-Presidente.

4. Il Gruppo degli educatori dei nidi d'infanzia designa annualmente i propri rappresentanti all'interno del consiglio di gestione.

L'assemblea dei genitori che si svolge in ogni servizio all'inizio dell'anno educativo, designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione, che restano in carica per l'anno educativo stesso.

I membri esterni del Consiglio di Gestione prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 32. Ammissione al nido d'infanzia comunale.

1. Hanno diritto all'ammissione al nido d'infanzia comunale tutti i bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione, residenti o domiciliati in attesa di residenza nel Comune.

2. L'ammissione dei bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanze di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Possono essere stipulate apposite convenzioni con i Comuni sprovvisti di tale servizio educativo, nelle quali sono definiti i criteri di disponibilità.

3. Le iscrizioni al nido d'infanzia si effettuano secondo le modalità e i termini fissati annualmente dal bando.

4. Il richiedente è il genitore del minore o il tutore.

5. Le domande presentate in ritardo saranno inserite in una graduatoria di riserva per data di presentazione della domanda.

6. I bambini già frequentanti il nido sono automaticamente ammessi per l'anno educativo successivo alla frequenza, fatte salve le rinunce, i trasferimenti ed eventuali morosità.

7. Il modulo di domanda con cui si richiede l'accesso al nido, in applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa, viene utilizzato come autocertificazione. Sulle domande si provvede ad effettuare i controlli relativamente al contenuto delle dichiarazioni sostitutive, secondo quanto

previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n°445. Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni in essere al momento della presentazione.

8. Ogni Comune della Val di Cornia pubblicherà nel periodo che va dal 1 marzo al 31 maggio apposito bando in cui saranno resi note le modalità e le date di presentazione delle domande di iscrizione.

9. Le domande di iscrizione, presentate entro il termine fissato annualmente, verranno esaminate, sulla base dei titoli di preferenza e condizioni che determinano il punteggio.

La graduatoria provvisoria verrà esposta, nel giorno previsto dal bando annuale, presso l'ufficio Servizi educativi del Comune, Ufficio URP, Circoscrizioni e pubblicata sul sito internet del Comune, e potrà essere consultata direttamente dagli interessati nei luoghi e nei tempi previsti.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria possono essere presentati eventuali ricorsi al dirigente del settore che presiede l'ufficio Servizi educativi del Comune.

La graduatoria definitiva verrà esposta e pubblicata nel giorno stabilito dal bando annuale negli stessi luoghi in cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

I soggetti, a cui per punteggio sarà assegnato un posto nel nido d'infanzia comunale, sono abbligati a formalizzarne l'accettazione entro 15 giorni dalla pubblicazione, presso l'ufficio Servizi educativi del Comune, per mezzo della sottoscrizione del modulo che ufficializza il diritto acquisito.

Il mancato rispetto del termine di conferma ha come conseguenza lo slittamento all'ultimo posto della graduatoria. I genitori dei bambini rimasti in lista di attesa verranno contattati direttamente nel caso si rendano disponibili posti nel nido d'infanzia.

L'inserimento dei bambini al nido d'infanzia deve avvenire nel periodo 10 settembre/ 28 febbraio, eccetto che per eventuali casi ad alta rilevanza sociale.

Ai fini della graduatoria si adottano i seguenti criteri e punteggi:

A Situazione del bambino

Costituisce titolo di preferenza assoluta, ai fini dell'ammissione alla frequenza dei nidi d'infanzia comunali, trovarsi in una delle sotto elencate situazioni:

1. essere privo di entrambi i genitori;
2. essere privo di un genitore (figlio di ragazza madre o orfano di un genitore);
3. avere un unico genitore affidatario;
4. avere un genitore inabile o invalido permanentemente (100% di invalidità);
5. convivere con parenti in condizioni di salute fisica o psichica, certificata dalla ASL, tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalità;
6. appartenere a famiglie in condizioni socio economiche disagiate che siano in carico al servizio sociale, anche dal punto di vista economico, nell'anno in cui si presenta la domanda, purchè certificate dal servizio di assistenza sociale ASL;
7. avere certificazione di handicap ai sensi della Legge n° 104/1992 o di condizione di grave disagio psico-fisico attestato da apposita relazione del servizio di neuropsichiatria infantile della ASL.

Le situazioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere autocertificate (tutte le situazioni autocertificate, nel caso di controlli, devono essere documentabili).

La situazione di cui al punto 3 deve essere documentata.

Le situazioni di cui ai punti 2 e 3 non sono valide se l'unico genitore ha in qualche modo ricostituito un nucleo familiare.

Per le situazioni di cui ai punti 4. 5. 6. 7., è necessario presentare il relativo certificato oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dichiara il possesso del certificato stesso.

B Situazione lavorativa dei genitori

1. Per ogni genitore impegnato nel lavoro con orario superiore a 35 ore settimanali (anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e per l'intero anno educativo per il quale si inoltra domanda) Punti 14

2. per ogni genitore impegnato nel lavoro con orario da 18 a 34 ore settimanali (anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e per l'intero anno educativo per il quale si inoltra domanda) Punti 12

3. per ogni genitore impegnato nel lavoro con orario inferiore a 18 ore settimanali (anche con

contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e per l'intero anno scolastico per il quale si inoltra domanda) Punti 8

ai numeri 1) -2) -3) può essere aggiunto il seguente punteggio:

Per ogni genitore che svolge la propria attività lavorativa, indipendentemente dalla sede fiscale o legale e in maniera totale e permanente, fuori dai Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo e Suvereto (quando il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di lavoro avviene al di fuori dell'orario di lavoro stesso ed il luogo si trova ad una distanza di oltre i 30 Km dal Comune sede del nido di iscrizione). Punti 2

4. per personale con incarico annuale (es. personale della scuola); lavoratori a tempo determinato e atipici (con contratti di vario tipo) in essere al momento dell'iscrizione e almeno fino a dicembre dello stesso anno, collaboratori, coadiuvanti. Punti 12

5. vincitori di borse di studio, praticanti, tirocinanti, (durante l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda). Punti 12

6. genitore occupato in supplenze/lavori stagionali o temporanei per un periodo non inferiore ai 4 mesi a partire dal mese di settembre dell'anno precedente a quello della domanda. Punti 6

7. per ogni genitore (disoccupato) che frequenta corsi di studio di scuola media superiore o universitari o corsi di formazione professionale (di almeno 800 ore) legalmente riconosciuti

Punti 8

8. per i due genitori disoccupati iscritti nelle liste del centro per l'Impiego Punti 12

C Situazione familiare

1. per ogni figlio fino al compimento del 6 anno di età Punti 4

2. per ogni figlio dai 6 anni di età fino al compimento di 15 anni di età Punti 2

3. per condizione di gravidanza della madre (attestata da certificato medico) Punti 3

4. per ogni nonno avente età superiore a 70 anni, o invalido al 100%, o impegnato in attività lavorativa, o residente fuori dai comuni della Val di Cornia, o deceduto Punti 1

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA' D'AMMISSIONE AL SERVIZIO:

-I punteggi di cui alla lettera **B**, ai numeri 7) e 8) non sono cumulabili.

-Il punteggio di cui alla lettera **B**, punto 5) non è cumulabile con il lavoro.

-In tutti i casi di parità di punteggio (es. :- ammissione ai posti disponibili, ammissione al Nido prescelto, prelievo dalla lista di riserva per l'ammissione in itinere, ecc. ...) costituisce condizione di preferenza essere il bambino più grande di età.

-In tutti i casi di ulteriore parità, conseguente all'esame cui sopra tra gli ex equo interessati, l'assegnazione del servizio è attribuita per sorteggio.

Spazio Gioco

Art. 33 Spazio gioco.

Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. Per ciò che riguarda i requisiti strutturali e organizzativi, si fa riferimento agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Art. 34. Partecipazione delle famiglie, ammissione al servizio, domande di ammissione,

Lo spazio gioco è un servizio che il Comune attiva in base alle esigenze e alle richieste delle

famiglie.

Per tali motivi il periodo di apertura, l'ammissione al servizio, le componenti del consiglio di gestione, le quote e le modalità di pagamento vengono definiti in sede di Giunta comunale, anche in modo diverso per ogni singolo Comune della Val di Cornia, che provvederà a pubblicizzare sul proprio sito internet ciò che viene realizzato.

Centro per bambini e famiglie

Art. 35. Centro per bambini e famiglie.

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Per ciò che riguarda i requisiti strutturali e organizzativi, si fa riferimento agli articoli 36, 37, 38 e 39 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

2. Il centro per bambini e famiglie è un servizio che il Comune attiva in base alle esigenze e alle richieste delle famiglie. Per tali motivi il periodo di apertura, i criteri di ammissione al servizio, le quote e le modalità di pagamento, vengono definiti in sede di Giunta comunale e in modi anche diversi per ogni singolo Comune della Val di Cornia, che provvederà a pubblicizzare sul proprio sito internet ciò che viene realizzato.

Servizio educativo in contesto domiciliare.

Art. 36 Servizio educativo in contesto domiciliare.

1. Per ciò che riguarda la definizione, i requisiti strutturali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare, vengono presi a riferimento gli articoli 42,43, 44 e 45 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Continuità verticale

Art. 37 Centri educativi integrati zerosei.

Per ciò che riguarda i Centri educativi integrati zerosei, vengono presi a riferimento gli art 46, 47 e 48 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Data